

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino sul riconoscimento delle feste religiose

La Santa Sede e il Governo della Repubblica di San Marino,

desiderando rafforzare i mutui legami di rispetto e di amicizia, resi recentemente più attivi con l'istituzione della Nunziatura Apostolica presso la Repubblica di San Marino e dell'Ambasciata presso la Santa Sede;

volendo instaurare una leale e costruttiva collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato nelle materie di comune interesse e specialmente in quelle concernenti i valori fondamentali della persona umana in ordine alla promozione dell'uomo e della società in San Marino secondo le istituzioni e le tradizioni del popolo sammarinese;

avendo presenti alcune esigenze derivanti dalla moderna organizzazione del lavoro;

hanno convenuto sull'opportunità di addivenire ad un Accordo sul riconoscimento civile delle feste religiose.

A tal fine la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea e Nunzio Apostolico a San Marino, e il Governo della Repubblica di San Marino, rappresentato dal Suo Plenipotenziario Dott. Gabriele Gatti, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, hanno stabilito di comune intesa quanto segue:

1. Sono riconosciuti come giorni festivi, a tutti gli effetti civili, le seguenti festività e ricorrenze religiose:

- tutte le domeniche;
- il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
- il 6 gennaio, Epifania del Signore;
- Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (giovedì dopo la domenica della SS. Trinità);
- il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
- il 1° novembre, Tutti i Santi;
- il 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
- il 25 dicembre, Natale del Signore.

2. Sono parimenti riconosciute come giorni festivi, a tutti gli effetti civili, le seguenti festività religiose e nazionali:

- il 5 febbraio, Sant'Agata, Compatrona della Repubblica;
- il 3 settembre, San Marino, Patrono e Fondatore della Repubblica.

3. Perché la celebrazione delle feste contribuisca a promuovere l'armonia della comunità, le Parti interessate avranno cura che lo svolgimento religioso e civile di una medesima festa avvenga nel mutuo rispetto dei valori e significati propri dei due ambiti.

4. Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento della reciproca notificazione dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti istituzionali. Fatto a San Marino, in doppio originale, l'11 luglio millenovecentottantanove e milleseicentottantotto dalla Fondazione della Repubblica.

Firma: 11 luglio 1989.